



FEDERAZIONE NAZIONALE  
IMPRESE ELETTROTECNICHE  
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

# **Decreto Aiuti-bis**

**Legge di conversione del DL Aiuti-Bis (9/8/2022 n. 115)**

**Note di aggiornamento**

**Ottobre 2022**

## **Legge di conversione del Decreto Aiuti-bis (9/8/2022 n. 115)**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 221 di mercoledì 21 settembre, è stata pubblicata la **Legge di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. Decreto Aiuti-bis)** recante ***“Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”***.

**La Legge di conversione apporta alcune modifiche** rispetto alla prima stesura del provvedimento ma conferma, nel complesso, la struttura della norma e le principali misure già adottate con l'obiettivo di far fronte alla **crisi economica dovuta all'eccezionale aumento dei prezzi di materie prime, materiali e prodotti energetici attualmente in atto**.

Il decreto introduce misure specifiche per contrastare il **Caro-Energia** e **Carburanti**, per contrastare l'**Emergenza Idrica**, per **rafforzare le politiche sociali** e tutelare il **potere di acquisto** nonché per **rilanciare gli investimenti** anche fornendo sostegno agli enti territoriali.

**La conversione in Legge del decreto ha avuto tempistiche del tutto accelerate rispetto ai canonici 60** giorni previsti per i decreti-legge rese necessarie dall'attuale contesto politico proteso verso le elezioni del prossimo 25 settembre.

Nonostante le strette tempistiche il provvedimento ha effettuato un doppio passaggio presso le due camere parlamentari in ragione del fatto che il testo approvato in prima lettura dal Senato è stato approvato **con alcune modifiche dalla Camera dei deputati**, dando così **il via al cd. processo della “navette parlamentare”**.

La necessità di un secondo passaggio approvativo è stata determinata dalla soppressione da parte della Camera dei deputati della deroga al tetto degli stipendi per i dirigenti della P.A

### **Il Decreto: Dotazione e Struttura**

Il primo aspetto rilevante riguarda **la dotazione del decreto pari a circa 17 miliardi di euro**, gran parte dei quali derivano dal buon andamento delle finanze pubbliche. Ciò ha consentito all'Esecutivo di costruire tale intervento senza dover ricorrere ad un nuovo scostamento di bilancio.

La rilevante **dote finanziaria su cui si è potuto contare ha permesso di confermare la proroga di alcune importanti misure volte al contenimento degli effetti del perdurante aumento dei prezzi**.

Delle diverse misure introdotte dal provvedimento quelle certamente più rilevanti riguardano, come detto, gli interventi per fronteggiare il caro Energia e per incentivare e facilitare il ricorso a fonti energetiche alternative per ovviare all'eccessivo aumento del prezzo del gas nonché le misure volte a rilanciare ed agevolare la “messa a terra” degli investimenti programmati.

Ciò si percepisce già dalla struttura del decreto che dedica il **primo degli otto Capi di cui è composto proprio alle “Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti”**.

Allo stesso modo, anche il Capo dedicato alle agevolazioni ed alle misure di sostegno alle imprese per il rilancio degli investimenti (*“Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici”*) risulta essere piuttosto articolato ed eterogeneo con disposizioni che vanno dal sostegno alla siderurgia fino al rifinanziamento dei Fondi per la revisione prezzi costituiti con i decreti Sostegni-bis ed Energia-Aiuti.

## **Le misure in tema di Energia**

L'incontrollabile ed imprevedibile ascesa del prezzo di Energia e Gas ha reso necessaria l'introduzione di specifiche misure a sostegno di cittadini ed imprese.

Per quanto qui di interesse il Capo 1 del decreto introduce un pacchetto di misure (artt.li 3, 4, 5 e 6) volte da un lato a cristallizzare gli attuali prezzi contrattuali delle forniture di gas ed energia dall'altro a ridurre il prezzo delle bollette prevedendo l'azzeramento degli oneri generali di sistema ed un contributo straordinario sottoforma di credito di imposta.

Più nello specifico le disposizioni di cui al paragrafo precedente prevedono:

### **Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale (art. 3)**

Al fine di evitare che possibili proposte di modifica unilaterale dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas determinino aumenti esponenziali dei prezzi delle bollette la disposizione **prevede, fino al 30 aprile 2023, la sospensione dell'efficacia di qualsiasi clausola contrattuale che consenta all'impresa fornitrice di porre in essere tali modifiche.** La sospensione è efficace anche qualora a fronte della proposta di modifica venga riconosciuto alla controparte il diritto di recesso.

La disposizione chiarisce che, sempre fino al 30 aprile 2023, sono inefficaci altresì i preavvisi finalizzati alla modifica unilaterale anche se comunicati prima dell'entrata in vigore del decreto in commento.

Le uniche fattispecie che sfuggono alla disposizione riguardano le modifiche contrattuali che si siano già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto.

### **Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022 (art. 4)**

La disposizione prevede l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema tanto per le utenze domestiche quanto per quelle non domestiche, in bassa tensione, con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW.

Analogamente, le stesse aliquote vengono annullate per le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione.

La misura si pone in continuità con quanto già previsto dal cd. D.L. Bollette (art. 1, D.L. 17/2022) che, analogamente prevedeva l'azzeramento degli oneri di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022.

### **Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022 (art. 5)**

Anche per il quarto trimestre 2022 è prevista l'aliquota agevolata al 5% per l'intero importo della bolletta delle somministrazioni di gas metano "*usato per combustione per usi civili e industriali*" contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Qualora le somministrazioni siano state calcolate su consumi stimati, l'aliquota agevolata al 5%, viene applicata anche sulle differenze derivanti da importi ricalcolati sui consumi effettivi riferibili ai mesi oggetto della disposizione.

La misura si applica anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano. Parallelamente, sempre con l'obiettivo di contenere l'aumento dei prezzi nel settore del Gas, è previsto che ARERA mantenga inalterate le aliquote degli oneri generali del sistema gas anche per il quarto trimestre.

Di recente l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 47 del 6 settembre 2022, ha fornito alcuni chiarimenti circa l'applicazione della disciplina.

Nella risoluzione viene precisato che, data la *ratio* della norma che è quella di arginare gli effetti negativi dell'aumento del gas, la disposizione è applicabile indipendentemente dallo scaglione di consumo.

### **Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 6)**

Il decreto Aiuti-bis conferma, anche per il terzo trimestre 2022, il contributo straordinario, sottoforma di credito di imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Seppur con diverse percentuali, il credito di imposta è previsto tanto per le imprese Energivore e Gasivore quanto per quelle che non rientrano in tali definizioni.

Nello specifico:

**Imprese Energivore** – potranno usufruire di un credito di imposta, "*ricosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti*", nella misura del 25% delle spese sostenute. Tale credito sarà riconosciuto qualora i costi per kWh delle componenti energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 (al netto delle imposte e dei sussidi), abbiano subito un incremento superiore al 30% (del costo per kWh) rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

**Imprese Gasivore** – potranno usufruire di un credito di imposta, "*ricosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti*", nella misura del 25% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici). Tale credito sarà riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, "*calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)*" abbia subito un incremento superiore al 30% (del costo per kWh) del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

**Imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW** – potranno usufruire di un credito di imposta, "*ricosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti*", nella misura del 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica. Tale credito sarà riconosciuto qualora la spesa per l'acquisto della componente energetica nel secondo trimestre del 2022 abbia subito un incremento (da comprovare mediante le relative fatture di acquisto) del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

**Imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale** – potranno usufruire di un credito di imposta, "*ricosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti*", nella misura del 25% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale.

Come già visto nei paragrafi precedenti tale credito sarà riconosciuto nel caso di un aumento del prezzo medio di riferimento per l'acquisto del gas naturale superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Con riguardo alla fruizione del contributo di cui sopra, qualora l'impresa si rifornisca di energia elettrica o gas dal medesimo fornitore utilizzato nel secondo trimestre del 2019, il venditore invia al cliente (entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta) una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento del costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022.

I crediti di imposta di cui alla presente disposizione sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Tali crediti sono peraltro cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, l'unico limite alla cumulabilità è previsto qualora il suddetto cumulo di agevolazioni porti al superamento del costo sostenuto.

Circa la cedibilità dei crediti, questi ultimi sono cedibili (solo per l'intero) una sola volta ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari).

È prevista poi la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia.

I crediti ceduti sono usufruiti con le stesse modalità previste per il beneficiario originario, comunque entro il 31 dicembre 2022 (oggi termine esteso al 31/3/2023).

### **Gestore dei servizi energetici e ulteriori interventi in materia di elettricità (art. 11)**

La disposizione proroga il meccanismo di compensazione previsto all'art. 15-bis del decreto Sostegni-ter al 30 giugno 2023.

L'art. 15-bis del decreto Sostegni-ter, come noto, ha introdotto un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica messa in rete cui sono soggetti: i) gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato; ii) gli impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2010, ivi inclusi gli impianti non incentivati che cedono l'energia al GSE tramite il ritiro dedicato o lo scambio sul posto.

Nello specifico la norma prevede che – a seconda della localizzazione geografica dell'impianto – sia stabilito un prezzo di riferimento ("equa remunerazione del prezzo dell'energia") e qualora la differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di mercato sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore; viceversa, nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.

La norma in commento integra inoltre l'art. 15-bis chiarendo un aspetto relativo alle modalità di applicazione della disciplina, viene infatti chiarito che nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo, le disposizioni dell'articolo vanno interpretate nel senso che: *“ai fini dell'applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario”*.

Sempre sul tema dell'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili la disposizione integra lo stesso articolo 15-bis del decreto sostegni-ter prevedendo che ai fini dell'applicazione del meccanismo di compensazione ivi previsto – con riguardo all'energia elettrica immessa in rete nell'anno 2023, *“rilevano esclusivamente i contratti stipulati prima del 5 agosto 2022”*.

## **Le misure per l'agevolazione investimenti e sostegno alle imprese**

### **Aree di interesse strategico nazionale (art. 32)**

La disposizione prevede la possibilità di istituire – con DPCM – aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari ad un importo non inferiore a 400 milioni di euro relativi a settori di rilevanza strategica.

La norma chiarisce che per *“settori a rilevanza strategica”* si intendono i settori relativi alle *“filieri della microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie, del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cybersicurezza, dell'IoT, della manifattura a bassa emissione di Co2, dei veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni, della sanità digitale e intelligente e dell'idrogeno individuate dalla Commissione europea come catene strategiche del valore”*.

Il decreto di cui al primo periodo dovrà motivare l'interesse strategico e dovrà essere preceduto da una manifestazione di interesse (proveniente indifferentemente da soggetto pubblico o privato, fermo restando il necessario rispetto dei requisiti individuati) che sarà corredata da un Piano Economico Finanziario.

Il decreto con cui si istituiscono le aree, se necessario, può nominare anche un Commissario unico per lo sviluppo dell'area.

### **Procedimento autorizzatorio accelerato regionale (art. 33)**

La norma, al fine di accelerare le procedure nel caso di aree di interesse strategico nazionale (di cui all'articolo precedente) introduce tra le procedure per la Valutazione di Impatto Ambientale (di cui al D.Lgs. 152/2006), il *“Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica”* (cd. PAUAR).

La previsione consente nei settori di rilevanza strategica – caratterizzate da più elementi progettuali assoggettabili a VIA, ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA o ancora a VAS e dunque rientranti in parte nella competenza statale ed in parte in quella regionale – di ottenere un provvedimento autorizzativo (unico ed accelerato), appunto il PAUAR.

**Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (art. 33-ter)**

In sede di conversione sono state introdotte novità in materia di Superbonus finalizzate all'alleggerimento della responsabilità solidale delle banche in caso di cessione del credito. Nello specifico la responsabilità in solido tra cedente e cessionario (in materia di superbonus) rileverà solo in presenza di dolo o colpa grave.

Viene inoltre chiarito che l'applicazione della novella normativa si avrà esclusivamente in caso di regolarità della documentazione *“esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'art. 121, co. 1-ter, del citato decreto-legge, n. 34 del 2020”*.

**Revisione prezzi Fondo Complementare – Olimpiadi Milano-Cortina (art. 34)**

Attraverso la disposizione viene incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro il Fondo di cui all'art. 26, co. 7, del Decreto Energia-Aiuti (D.L. 50/2022).

Trattasi del *“Fondo per l'avvio di opere indifferibili”*, le somme di cui al paragrafo precedente vanno ad aggiungersi alla dotazione iniziale che ammontava a *“1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026”*.

L'incremento previsto dalla disposizione in commento ha una duplice destinazione, infatti: i) 900 milioni di euro saranno destinati agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR; ii) 400 milioni per la realizzazione delle opere relative agli impianti sportivi che saranno utilizzati nel corso dello svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

**Disposizioni per l'adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per impianti di energia Elettrica (art. 34-bis)**

La legge di conversione ha introdotto l'articolo 34-bis recante: *“Disposizioni per l'adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per impianti di energia elettrica”*.

La disposizione introduce un nuovo comma all'art. 27 del decreto Energia-Aiuti che disciplinava alcune misure urgenti per fronteggiare l'aumento dei prezzi nel settore delle concessioni di lavori.

La misura di cui al decreto Aiuti-bis, modifica anche la rubrica della disposizione, ampliandone di fatto la portata applicativa, che diventa *“Disposizioni urgenti in materia di concessioni e di affidamenti di lavori”*.

L'integrazione è necessaria per coordinare la rubrica dell'articolo con quanto previsto al comma 2-bis, anch'esso introdotto dalla legge di conversione al decreto Aiuti-bis.

Il comma 2-bis citato introduce misure per far fronte all'aumento dei prezzi applicabili ai *“contratti di appalto di lavori, sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici”* (anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica).

Nello specifico la disposizione prevede che nei contratti di cui sopra i committenti adeguino i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione riconoscendo *“un incremento pari alla differenza tra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore, o dall'Istituto*

*nazionale di statistica, al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20 per cento".*

La misura sarà efficace con riguardo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dalla data di entrata in vigore della disposizione fino al 31 dicembre 2022.